



## Comunicato Ufficiale n.17 del 10 settembre 2024

### Stagione Sportiva 2024/2025

#### Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale .....	2
2. Giustizia Sportiva .....	2
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale .....	2

---

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: [cr.sardegna01@lnd.it](mailto:cr.sardegna01@lnd.it)

PEC COMITATO REGIONALE: [cr.lnd.sardegna01@pec.it](mailto:cr.lnd.sardegna01@pec.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 [a.scarano@lnd.it](mailto:a.scarano@lnd.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 [m.frau@lnd.it](mailto:m.frau@lnd.it)

SEGRETERIA 070/2330813 [m.dessi@lnd.it](mailto:m.dessi@lnd.it)

TESSERAMENTO 070/2330817 [m.balloi@lnd.it](mailto:m.balloi@lnd.it)

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: [giusport.sardegna@pec.it](mailto:giusport.sardegna@pec.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 [m.sulpizio@lnd.it](mailto:m.sulpizio@lnd.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 [e.camedda@lnd.it](mailto:e.camedda@lnd.it)

SEGRETERIA 070/2330819 [a.devilla@lnd.it](mailto:a.devilla@lnd.it)

CALCIO A 5/AMATORI 070/2330801 [a.deplano@lnd.it](mailto:a.deplano@lnd.it)

# 1. Comunicazioni del Comitato Regionale

## 2. Giustizia Sportiva

### 2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

**MOTIVI – udienza del 02.09.2024 – rif. dispositivo di cui al C.U. n°14**

**Deferimento di:**

**- Sig. Biggio Lorenzo.**

**(procedimento prot. 3779/1014 pfi 23-24)**

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale:

*Il sig. Lorenzo Biggio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Portoscuso Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al diciottesimo minuto circa del secondo tempo della gara A.S.D. Portoscuso Calcio – A.S.D. Sulcis Futsal del 16.3.2024, valevole per il girone A del campionato di serie C2 di Calcio a 5, dopo aver scavalcato la barriera divisoria posta tra la tribuna dove era posizionato ed il recinto di gioco, fatto ingresso nel terreno di gioco e colpito con un calcio al fianco il calciatore con la maglia n. 12 della squadra della società A.S.D. Sulcis Futsal.*

Il deferito non si è costituito, né ha presentato memorie a deduzione delle proprie difese.

Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale il quale, sostenendo la responsabilità dell'incolpato ha concluso chiedendo per lo stesso la sanzione sportiva della squalifica per otto giornate. (Si precisa che la A.S.D. Portoscuso, in relazione ai fatti, ai sensi dell'articolo 6 del C.G.S., è stata sanzionata all'indomani della gara).

Il Tribunale Federale, sentite le richieste della Procura e letti gli atti della copiosa attività istruttoria, ritiene pacificamente provata la responsabilità del deferito in ordine al fatto contestatogli. Infatti, atteso che le indagini richieste dal Giudice di primo grado miravano principalmente alla identificazione del soggetto agente, le dichiarazioni rese all'organo inquirente, sia dal Direttore di Gara, sia dal Presidente della Società Portoscuso che dal capitano del medesimo club, non prestano fianco ad alcun dubbio circa la esatta identificazione del Signor Lorenzo Biggio, nella persona di colui che, dopo aver scavalcato la barriera divisoria, è entrato in campo per colpire intenzionalmente con un calcio il portiere della squadra avversaria. Nondimeno, il fatto è pure comprovato da idonea documentazione video-fotografica in cui viene ben inquadrato il responsabile. Degno di pregio per questo Tribunale è comunque il contegno serbato dalla A.S.D. Portoscuso che attraverso i suoi rappresentanti non ha esitato a prestare collaborazione per la pronta individuazione del proprio tesserato, nonché per la manifestazione di biasimo portata nei confronti di questi, considerato che il deprecabile atto, oltre al documento recato all'atleta, alle conseguenze disciplinari in capo alla stessa società, ha pure compromesso i festeggiamenti per la promozione della squadra in Serie C1.

Il Tribunale pertanto ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto a margine della fattispecie di cui all'articolo 4 CO I del C.G.S. e, in ordine alla commisurazione della sanzione, stima come congrua la richiesta dell'organo inquirente. Infatti, al di là del biasimo del fatto in sé, in ordine al quale non può neppure invocarsi la c.d. *trance agonistica*, ciò che rileva ancor più negativamente è il comportamento successivo alla commissione del fatto, rispetto al quale l'incolpato, oltre ad essersi deliberatamente sottratto agli obblighi federali in tema di collaborazione con le Autorità, non ha mai mostrato alcun segnale di ravvedimento.

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND,

#### **DELIBERA**

**- In accoglimento delle richieste della Procura Federale, di dichiarare il Signor Lorenzo Biggio responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione sportiva della squalifica per 8 gare effettive da scontarsi nel Campionato di competenza.**

**MOTIVI – udienza del 02.09.2024 – rif. dispositivo di cui al C.U. n°14**

**Deferimento di:**

- **Sig. Marco Lilliu;**
- **Sig. Tonio Mura;**
- **Sig. Adriano Sergi;**
- **S.P.D. Tharros.**

**(procedimento prot. 3845/1017 pfi 23-24)**

La Procura Federale Interregionale della FIGC, con atto del 8 agosto 2024, ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna il sig. Marco Lilliu (all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Tharros), il sig. Tonio Mura (all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società Tharros), il sig. Sergi Adriano (all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società Tharros) e la società Tharros per rispondere:

- il sig. Marco Lilliu, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 70, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, dato disposizione di negare agli associati A.I.A. della sezione di Oristano l'accesso all'impianto sportivo in occasione delle gare casalinghe della squadra della società dallo stesso rappresentata valevoli per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sardegna, nonostante gli stessi fossero regolarmente muniti di tessera federale, pretendendo un preventivo accredito mediante richiesta da inviarsi da parte del presidente della predetta sezione A.I.A. alla casella e mail della società;

- i signori Tonio Mura ed Adriano Sergi, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 70, comma 2, delle N.O.I.F. per avere gli stessi in più occasioni, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, negato l'accesso ad associati A.I.A. della sezione di Oristano, nonostante questi fossero regolarmente muniti di tessera federale, all'impianto sportivo in cui si disputavano gare casalinghe della squadra della Tharros valevoli per il campionato di Eccellenza;

- la società Tharros a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Marco Lilliu, Tonio Mura e Sergi Adriano, così come descritti nei capi di incolpazione ad essi riferiti.

Sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed il signor Adriano Sergi, anche in rappresentanza degli altri soggetti deferiti e della soc. Tharros depositando apposite deleghe.

Il giudizio si è quindi svolto alla presenza della Procura Federale e del signor Adriano Sergi.

Il rappresentante della Procura Federale ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l'affermazione di responsabilità dei deferiti, ed ha chiesto, di infliggere al sig. Marco Lilliu ed al signor Tonio Mura la sanzione dell'inibizione per otto mesi ciascuno, al sig. Sergi Adriano quella di mesi sei di inibizione ed alla società Tharros la sanzione di 600 euro di ammenda.

Il signor Sergi, dopo aver fatto riferimento alla memoria prodotta durante le indagini, in atti, ha precisato che né lui né gli altri deferiti conoscevano il contenuto dell'art. 70 NOIF e che tutto era conseguenza dei problemi organizzativi sorti dopo un amichevole con il Cagliari Calcio, specificando e ribadendo che avevano agito in buona fede, senza dolo.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udite le parti, visto l'atto di deferimento ed i relativi allegati, letti gli atti del procedimento, osserva -in fatto e diritto- quanto segue.

I fatti oggetto del deferimento.

Con nota 25.3.2024 il Comitato Regionale Arbitri della Sardegna segnalava che la società Tharros in diverse occasioni aveva negato l'accesso all'impianto sportivo ove si svolgevano le gare casalinghe della stessa società, valevoli per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sardegna della stagione sportiva 2023 – 2024, agli associati A.I.A. della sezione di Oristano, nonostante gli stessi fossero regolarmente muniti di tessera federale. Alla menzionata nota venivano allegati le segnalazioni della sezione A.I.A. di Oristano del 17.2.2024, 20.2.2024 e 10.3.2024.

In conseguenza di detta segnalazione la Procura Federale provvedeva perciò ad acquisire diversi atti e ad ascoltare, quali testimoni, i signori Pittalis Antonio, Pili Mirko e Loi Riccardo.

I signori Pittalis, osservatore arbitrale AIA, e Pili, arbitro della sezione Aia di Oristano, hanno concordemente riferito che il 28.02.2024, in occasione della partita Tharros – Ghilarza, disputata ad Oristano, gli era stato impedito, unitamente ad altri colleghi della sezione AIA di Oristano, l'ingresso gratuito dentro lo stadio e che nell'occasione, a seguito della loro richiesta di chiarimenti da parte del Presidente della società, avevano interloquuto con il signor Tonio Mura che si giustificava affermando che avrebbero dovuto richiedere l'accredito e che, poiché non l'avevano chiesto, per entrare avrebbero dovuto pagare il biglietto. Il Mura precisava altresì che in tal modo intendeva rifarsi di tutti i torti arbitrali subiti.

Il Pittalis aggiungeva che identico fatto si era verificato il precedente 6 gennaio.

Il signor Loi Riccardo, Presidente della Sezione A.I.A. di Oristano, invece, dopo aver confermato il contenuto delle segnalazioni 17.2.2024, 20.2.2024 e 10.3.2024 inviate al Presidente del C.R. A.I.A. Sardegna, precisava che la società Tharros insisteva nell'impedire l'accesso gratuito agli arbitri durante le partite che giocava in casa e che ciò si era verificato l'11.05.2024 in occasione della partita Tharros –Carbonia. Espressamente sollecitato riferiva di non aver mai chiesto ufficialmente spiegazioni alla Società Tharros per aver, in corso del campionato, adottato misure restrittive per l'accesso dei tesserati Aia.

Il signor Loi consegnava all'esito della sua audizione copia delle tessere associative degli arbitri ai quali era stato impedito l'accesso alle partite della Soc. Tharros e dei biglietti che gli stessi erano stati costretti ad acquistare per accedere allo stadio.

La Procura Federale procedeva altresì a convocare, quale persona sottoposta ad indagini, il Presidente della Tharros, signor Lilliu Marco. Il Lilliu delegava per l'incombente i signori Tonio Mura e Adriano Sergi, che venivano perciò esaminati quali persone sottoposte ad indagine.

Il Mura, dirigente della soc. Tharros, ha riferito che, intorno alla metà del girone d'andata, aveva segnalato ai singoli arbitri che si presentavano allo stadio la necessità di far pervenire alla società, il venerdì precedente la partita, una email con l'indicazione del numero e dei nomi degli associati che avevano interesse ad assistere alla partita, sostenendo che tale richiesta sarebbe stata conseguenza della segnalazione da parte della SIAE e della DIGOS in ordine alla differenza tra il numero di biglietti emessi e il numero degli spettatori presenti.

Il Mura ha poi ammesso di aver dato disposizione di non consentire l'ingresso agli arbitri con la presentazione della tessera ed ha pure riconosciuto di non aver mai mandato alcuna comunicazione ufficiale alla sezione AIA di Oristano circa le modalità di accesso allo stadio dei suoi iscritti.

Il signor Sergi Adriano, dirigente della Soc. Tharros di Oristano, ha riferito di essere stato sempre presente all'ingresso dello stadio perché addetto alla biglietteria e di essere stato incaricato dalla società di comunicare agli arbitri che si presentavano all'ingresso sulla necessità di comunicarci tramite l'AIA provinciale, anche tramite email, l'entità numerica degli accrediti gratuiti riservati alla classe arbitrale mediante esibizione della tessera. Egli ha pure aggiunto che da metà novembre 2023 e per i successivi due mesi gli arbitri hanno avuto libero accesso alle competizioni della Tharros e che solo nell'ultimo periodo, su indicazione della società, poiché non arrivavano le mail di accredito, sé dato seguito alle disposizioni che erano state anticipate.

Il Sergi, infine, ha precisato di non essere stato presente alla partita Tharros – Ghilarza, ove era stato sostituito dal Sig. Piu Francesco ed ha consegnato lettere sottoscritte dallo stesso Piu ove costui ammette di non aver consentito l'accesso allo stadio della Tharros al signor Antonio Pittalis in occasione dell'incontro Tharros – Ghilarza del 28.2.2024.

#### Gli addebiti disciplinari mossi ai signori Marco Lilliu, Tonio Mura, Adriano Sergi ed alla società Tharros.

Il sig. Marco Lilliu, Presidente della società Tharros, è chiamato a rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS e dell'art. 70 N.O.I.F. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver arbitrariamente e illegittimamente stabilito una limitazione dell'accesso agli associati A.I.A. della sezione di Oristano, muniti di tessere federali, all'impianto di gioco in cui si svolgevano le gare della propria società nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024 mentre i signori Tonio Mura e Adriano Sergi devono rispondere della violazione delle medesime disposizioni per avere, in più occasioni, negato l'accesso, agli associati A.I.A. della sezione di Oristano, muniti di tessere federali, all'impianto di gioco in cui si svolgevano le gare della soc. Tharros nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024.

Le affermazioni dei testi Pittalis Antonio, Pili Mirko e Loi Riccardo e le ammissioni dei signori Tonio Mura e Adriano Sergi, prima rievocate, dimostrano che il signor Mura Tonio (dirigente della Tharros) ha dato disposizione, durante la stagione sportiva 2023 – 2024, di non consentire l'accesso agli associati A.I.A. della sezione di Oristano, muniti di tessere federali, all'impianto di gioco in cui si svolgevano le gare della società Tharros senza preventiva comunicazione del numero e dei nomi degli associati AIA che avrebbero assistito alla partita e che il signor Adriano Sergi ha dato seguito in diverse occasioni, fatta eccezione per la partita Tharros-Ghilarza, alle disposizioni impartite dal Mura. Va altresì evidenziato che il signor Marco Lilliu risulta aver rivestito nel corso della stagione 2023/2024 il ruolo di presidente della società Tharros con potere di firma: egli, quindi, era il soggetto che aveva il controllo della società ed il potere di intervenire sulle determinazioni della società che potessero acquistare rilevanza verso terzi.

L'art. 70 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. dispone espressamente che gli arbitri (benemeriti, effettivi e fuori quadro) a disposizione dell'Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C.

Non risulta che siano mai state emanate disposizioni, dal Presidente della F.I.G.C., volte a limitare l'accesso agli arbitri nei campionati dilettantistici.

Tanto meno è dato rinvenire nella normativa statale "anti violenza" (quali ad esempio il D.L. 24 febbraio 2003 n. 28 convertito nella legge 24 aprile 2003 n. 58 o il D.L. 8 febbraio 2007 n. 8, convertito con la L.41/2007) disposizioni che impongano alle società calcistiche la limitazione del numero di soggetti che possono avere libero ingresso agli impianti sportivi in base a disposizioni previste nelle norme federali, fatto salvo ovviamente il caso di esaurimento dei posti disponibili.

Invero, come chiaramente emerge dalle dichiarazioni dei testi Pittalis Antonio e Pili Mirko, la limitazione imposta agli associati AIA della sezione di Oristano risultava ispirata da una mera rivalse per gli asseriti torti arbitrali subiti dalla società Tharros.

Per completezza si rileva che non vi è prova di qualsivoglia segnalazione da parte della SIAE e della DIGOS in ordine alla differenza tra il numero di biglietti emessi e il numero degli spettatori presenti presso l'impianto sportivo della società deferita nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024.

La limitazione imposta dai dirigenti e tesserati della società Tharros all'accesso agli associati A.I.A. della sezione di Oristano, muniti di tessere federali, all'impianto di gioco in cui si svolgevano le gare della società nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024 risulta così priva di qualsivoglia giustificazione e del tutto illegittima ed integra la violazione dell'art. 4, I comma, del Codice di giustizia sportiva.

L'art. 4, primo comma, del Codice di giustizia sportiva dispone infatti che i soggetti dell'ordinamento sportivo, tra i quali vanno annoverati gli odierni deferiti, "sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

Da tale disposizione si desume che i soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati non solo ad osservare le disposizioni delle Norme Organizzative Interne FIGC ma anche a tenere -in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva- una condotta ispirata al rigoroso rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità, i quali costituiscono valori fondamentali nel mondo dello sport.

Alla luce delle argomentazioni svolte risulta perciò la sussistenza dell'addebito mosso ai deferiti signori Marco Lilliu, Tonio Mura e Adriano Sergi.

Costoro, come risulta dai fogli di censimento, all'epoca dei fatti erano tutti dirigenti della società Tharros ed il Lilliu era anche il soggetto che la rappresentava.

La società Tharros, perciò, deve rispondere direttamente dell'operato del signor Lilliu ex art. 6 c.1 C.G.S. e, a titolo di responsabilità oggettiva, delle condotte tenute dai signori Mura e Sergi ex art. 6, comma 2, C.G.S..

Come è noto l'art. 6, comma 2, C.G.S. dispone che la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2 C.G.S.

La c.d. responsabilità oggettiva delle società svolge il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri dirigenti e tesserati.

La sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la società di calcio risponde, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo ed opera ed opera per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il dirigente responsabile di un'infrazione dei precetti disciplinari e la società cui egli è legato.

Agli effetti della sanzione da irrogare, ai signori Marco Lilliu, Tonio Mura e Adriano Sergi ex art. 9 C.G.S. ed alla Società Tharros ex art. 8 C.G.S., si deve tener conto che:

- il Sergi, per quanto rivestisse all'epoca dei fatti la posizione societaria di dirigente addetto all'Arbitro, era privo del potere di firma e si è limitato a dare corso alle disposizioni impartite dalla società;
- Mura Tonio, da quanto emerge dalle dichiarazioni dei testi, era il vero dominus della società ed è comunque colui che -per sua espressa ammissione- ha dato disposizione di non consentire l'ingresso agli arbitri con la presentazione della tessera federale. Rileva ai fini della determinazione della sanzione anche lo spirito di rivalsa manifestato dal Mura a fronte delle legittime rimostranze degli associati AIA cui era stato impedito l'accesso;
- il Lilliu ha consentito la illegittima limitazione degli accessi rievocata nell'incolpazione, non opponendosi alle determinazioni del Mura.

Si ritiene perciò equo applicare al sig. Marco Lilliu la sanzione dell'inibizione per sei mesi, al signor Tonio Mura la sanzione dell'inibizione per cinque mesi, al signor Adriano Sergi la sanzione dell'inibizione per un mese ed alla società Tharros l'ammenda di euro cinquecento.

Per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, ritenuta la responsabilità dei signori Marco Lilliu, Tonio Mura e Adriano Sergi per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e quella della società Tharros a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva,

**DELIBERA**  
**di irrogare**

- al signor Marco Lilliu, ex art. 9 C.G.S., la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale per sei mesi;
- al signor Tonio Mura la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale per cinque mesi;
- al signor Adriano Sergi la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale per un mese;
- alla società Tharros l'ammenda di euro cinquecento.

**Il Segretario**  
**A.Madau**

**Il Presidente**  
**G.Cadoni**

**Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 10 settembre 2024**